

GR_GERICHTE BK 2008 12 vom 16. April 2008

GR Gerichte, 2008-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_BK_2008_12

FR: GR_GERICHTE BK 2008 12 du 16 avril 2008

IT: GR_GERICHTE BK 2008 12 del 16 aprile 2008

Regeste

diffamazione e calunnia | KreisP Einstellungsverfügung

Erwägungen

E. 7

lante aveva perpetrato il danneggiamento. Nel caso contrario l'avrebbe interrogata come imputata. Ne viene che dalla circostanza che la lettera è stata consegnata all'agente di polizia non è lecito concludere che la ricorrente è stata sospettata d'essere l'autrice del danno. La sola consegna dello scritto non può quindi essere reputata una offesa all'onore. Nemmeno il fatto che la lettera è stata presa seco per sporgere querela al posto di polizia permette d'imputare al querelato un reato contro l'onore. Piuttosto, in base alla dichiarazione (invero inutile ed inopportuna) contenuta nello scritto, egli era addirittura tenuto a presentarla in vista dell'indagine della polizia. Infatti doveva essere vagliato se dalla stessa era già desumibile un sufficiente sospetto. Questo era compito della polizia. Dal danneggiato, che ha sporto querela contro ignoti, non poteva essere esatto che facesse lui stesso delle indagini fino che gli era permesso di querelare una determinata persona. Se il contenuto della lettera avesse fatto cadere il sospetto sulla querelante l'agente di polizia l'avrebbe interrogata come imputata, non solo quale informatrice. 5. Da ultimo la ricorrente accenna all'art. 167 cpv. 5 LGP, secondo cui dirimpetto a circostanze speciali è possibile derogare dal principio della soccombenza per il carico dell'indennità a titolo di ripetibili. Essa è del parere che l'implicita divulgazione del sospetto da parte dei querelati dev'essere reputata una circostanza speciale ai sensi della citata disposizione, sicché potrebbe esser rinunciato ad assegnare delle ripetibili alle controparti. Sennonchè la circostanza da cui la ricorrente muove, non s'è verificata, per cui la sua richiesta è infondata. 6. Per le considerazioni che precedono l'abbandono della procedura come pure l'addossamento delle ripetibili alla querelante devono essere confermati e di conseguenza il ricorso respinto. I costi della procedura di ricorso vanno così a carico della ricorrente; i resistenti hanno diritto a congrue ripetibili (art. 167 cpv. 4 e 5 in unione all'art. 160 cpv. 1 e 4 LGP).

E. 8

La Camera di gravame decide : 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 800.-- vanno a carico della ricorrente, che rifonde ai resistenti un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 600.--. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, a condizione che siano adempiti i presupposti degli artt. 78 segg. LTF. Eventualmente è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In ambedue i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori

presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 4. Comunicazione a: _____ Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.